



Decreto Dirigenziale n. 556 del 10/04/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 - VOLTURA DEL D.D. N. 43 DEL 21/03/2012 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DALLA DITTA "MANIFATTURA ARTIGIANALE PARTENIO SRL" ALLA DITTA "SOFIDE SPA".

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- CHE con D. D. n. 43 del 21/03/2012 è stata rilasciata alla Società “Manifattura Artigiana Partenio s.r.l.” l'autorizzazione ex art. 269 comma 8 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per lo stabilimento di lavorazione delle pelli, sito in Solofra alla via Consolazione n. 38;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 228609 del 10/04/2014 la società “Sofide s.r.l.” ha presentato, in una documentazione dimostrativa del titolo al subingresso alla ditta “Manifattura Artigiana Partenio s.r.l.” (Atto del notaio dr. Greco Roberto repertoriato al n. 32947, raccolta n. 6.784 e autodichiarazione del sig. De Maio Fulvio, in qualità di Legale Rappresentante della società, attestante l'iscrizione della stessa alla Camera di Commercio di Avellino con il n. REA 150642), la domanda di Voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando “...che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...”,
- CHE altresì alla nota succitata è allegata l'autodichiarazione della sig.ra Romano Rosa, in qualità di Legale Rappresentante della Società M.A.P. srl, con la quale la medesima dichiara che la M.a.p. srl ha di fatto cessata l'attività di lavorazione delle pelli nello stabilimento di via Consolazione n. 38 sito in Solofra, e di aver restituito gli impianti e macchinari alla società proprietaria in ditta SOFIDE srl;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art.7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria '1995-1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE, per effetto della nota trasmessa con prot. n. 0763113 del 10 ottobre 2011 al competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C., sarà esso stesso a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

RITENUTO:

- di volturare il D.D. n. 43 del 21/03/2012, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciato alla ditta “Manifattura Artigiana Partenio s.r.l.” per lo stabilimento di lavorazione delle pelli sito in Solofra alla via Consolazione n. 38;

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102,
- la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- il D.D. nn. 43 del 21/03/2013;
- il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- la D.G.R. 13 novembre 2013 n. 488;
- il D.P.G.R. 13 novembre 2013, n. 300;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dall'U.O.D. 14 e della proposta del R.P. di adozione del presente provvedimento, dott.ssa Rosanna Dattoli;

DECRETA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di volturare alla “SOFIDE spa”, nella persona del Legale Rappresentante p.t. De Maio Fulvio, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata alla ditta “M.A.P. srl” per lo stabilimento

adibito all'attività di lavorazione delle pelli sito in Solofra alla via Consolazione n. 38 con D.D. n. 43 del 21/03/2012;

3. di dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto nell'originario D.D. n. 43 del 21/03/2012 (validità temporale fino al 20/03/2027) e segnatamente:

3.1. adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati;

3.2. l'osservanza dei limiti di emissione riportati nell'allegato schema, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;

3.3. non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992;

3.4. effettuare, con cadenza **semestrale** ed immutata periodicità - durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose - n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all' U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;

3.5. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

3.6. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;

3.7. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di :

I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

3.8. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

3.9. rilasciare il presente provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la Società sia tenuta in forza di altra norma;

3.10. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

4. di notificare il presente provvedimento alla "Sofide s.p.a.", sede legale di Solofra alla via M. Napoli. s.n.c. ed alla ditta "Manifattura Artigiana Partenio s.r.l." sede legale di via Consolazione n. 38 del Comune di Solofra;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C. - Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione;

7. avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Direttore Generale
(dr. Michele Palmieri)